






 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione



Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

per il successivo inoltrò  
Agli Istituti tecnici – Settore Tecnologico  
Indirizzo Agraria, Agroalimentare e  
Agroindustria  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Istituti Tecnici – Settore tecnologico – Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” – Articolazione “Viticoltura ed enologia”

**Attivazione Percorso di specializzazione per Enotecnico dall'a.s. 2015-2016**

Come è noto, il d.P.R. 15 marzo 2010 n. 88 ha previsto, all'art. 8, comma 1, che *“Negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia, ... i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” già prevista dal previgente ordinamento. L'ulteriore sesto anno, ... può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.”*

Con il Decreto interministeriale 24 aprile 2012, in applicazione del citato art. 8, comma 1, del d.P.R. 88/2010, è stato definito il profilo ed il quadro orario dell'Enotecnico. Con le Linee guida di cui alla Direttiva n. 69 del 1 agosto 2012 sono state, altresì, predisposte le schede disciplinari relative alla definizione delle competenze per ciascuna disciplina, declinate in conoscenze ed abilità.

Con l'a.s. 2014/2015 giunge a completamento il primo ciclo quinquennale dei nuovi percorsi ordinamentali dell'istruzione tecnica e, pertanto, dall'a.s. 2015/2016 troverà attuazione la prima annualità della specializzazione di Enotecnico secondo il modello riformato dalla normativa sopra richiamata.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene necessario fornire indicazioni in merito all'attivazione e al funzionamento dei predetti percorsi per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa nazionale di riferimento:

#### 1) Attivazione dei percorsi di specializzazione per Enotecnico

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 88/2010 l'attivazione dei percorsi di specializzazione di “Enotecnico” è consentita *“nei limiti delle dotazioni organiche a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010”*. L'applicazione della predetta norma implica pertanto che, **a prescindere dalle disponibilità di organico a livello di istituto o a livello provinciale, non è consentita l'attivazione di percorsi di specializzazione di Enotecnico per un numero di classi/corsi che non fossero già funzionanti nell'anno 2009/2010**. Ne consegue che, in presenza di nuove richieste di attivazione del corso in questione, occorre attentamente valutare tale possibilità in relazione alla “quota di organico” complessiva destinata allo scopo.

Fermi restando i presupposti di cui sopra, per l'attivazione dei percorsi di specializzazione di Enotecnico costituisce requisito la presenza di specifica Azienda agraria dotata anche delle strutture per la trasformazione enologica e dei reparti di analisi e controllo. Tale requisito è stato ritenuto sussistente, peraltro, anche per l'articolazione di “Viticoltura ed enologia” – di cui il percorso di



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

### Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

specializzazione costituisce naturale proseguimento – così come ribadito con le note del Capo Dipartimento per l'Istruzione prot. 497 del 12/4/2012 e prot. 2391 del 4/11/2013.

#### 2) Iscrizioni e ammissione ai corsi

Le iscrizioni al percorso di specializzazione di Enotecnico si presentano entro i termini indicati annualmente dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico di riferimento.

Limitatamente all'a.s. 2015/2016, le iscrizioni al percorso di specializzazione si svolgono a conclusione dell'esame di stato per l'a.s. 2014/2015 ed entro il termine del 31/7/2015.

Possono richiedere l'iscrizione al percorso di specializzazione per Enotecnici i diplomati degli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia".

Per la formazione delle classi si rimanda a quanto stabilito dal d.P.R. n. 81 del 20 Marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", avuto riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi terminali negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l'ammissione al percorso sarà determinato tenuto conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.

#### 3) Valutazione periodica e frequenza

La valutazione periodica degli apprendimenti nel corso dell'anno viene effettuata sulla base di almeno tre verifiche disciplinari o multidisciplinari nelle forme (scritta, orale, pratica,) ritenute coerenti con gli obiettivi disciplinari.

Ai fini della validità della frequenza al percorso di specializzazione, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite anche ulteriori e diverse rispetto a quelle stabilite per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla prova d'esame.

La frequenza al percorso di specializzazione si realizza anche attraverso modalità di apprendimento in alternanza scuola-lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

#### 4) Verifica finale

La verifica conclusiva del percorso formativo consiste in un colloquio che prevede la discussione di un elaborato tecnico-pratico, sviluppato con il supporto di uno o più docenti tutor, su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'anno di corso anche in relazione alle eventuali attività di alternanza scuola-lavoro svolte.

La Commissione d'esame, presieduta dal dirigente scolastico, è costituita dai docenti del Consiglio di Classe e da un rappresentante delle Associazioni di categoria. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.

Sono ammessi alla verifica finale gli studenti che abbiano frequentato il percorso annuale entro i limiti indicati al punto 3) e riportato, per ciascuna disciplina, una votazione non inferiore a sei decimi.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Possono essere ammessi, altresì, alla prova d'esame candidati esterni che siano in possesso del diploma di istruzione tecnica, Settore tecnologico, Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, Articolazione Vitecoltura ed enologia. L'ammissione alla prova d'esame dei candidati esterni è consentita previa verifica da parte del dirigente scolastico dello svolgimento del numero minimo di ore di laboratorio previste dal quadro orario del percorso annuale relativo alla specializzazione Enotecnico di cui al D. I. 24 aprile 2012, svolte anche attraverso tirocini e stage, e previo superamento di verifiche preliminari sulle materie curriculari da definirsi in seno al Collegio Docenti dell'istituto. La media delle votazioni delle verifiche preliminari costituisce elemento per l'attribuzione del punteggio della prova finale secondo i criteri sotto indicati.

Le istanze per sostenere la prova d'esame del percorso di specializzazione per Enotecnico in qualità di candidato esterno dovranno essere presentate al dirigente dell'istituzione scolastica entro il termine del 30 novembre di ciascun anno. La data di scadenza, se ricadente in giornata festiva, si intende prorogata al primo giorno non festivo. Per gravi e comprovati motivi, il dirigente scolastico valuterà la possibilità di accoglimento di istanze presentate oltre il termine indicato.

La votazione della verifica finale viene espressa in centesimi con una votazione complessiva minima di 60/100 e massima di 100/100 con possibilità di lode.

La votazione finale è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame ai seguenti elementi:

- da un minimo di 25 punti a un massimo di 50 punti ottenuti in proporzione alla media ponderata delle votazioni conclusive per le singole discipline, tenuto conto del peso orario di ciascuna;
- fino ad un massimo di 25 punti per l'elaborato tecnico-pratico;
- fino ad un massimo di 25 punti per il colloquio.

La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio derivante dalla somma degli elementi sopra indicati con un massimo di 10 punti se il punteggio complessivo raggiunto sia pari o superiore a 80/100. Concorre alla definizione del punteggio aggiuntivo a disposizione della Commissione l'eventuale riconoscimento di crediti per un punteggio massimo di 5 punti. L'individuazione dei criteri per il riconoscimento dei crediti dovranno essere definiti in seno al Collegio Docenti.

In sede di programmazione del calendario scolastico, ciascun istituto dovrà stabilire la data della prova d'esame per la specializzazione di "Enotecnico" che, di norma, dovrà iniziare dopo la conclusione degli esami di stato

### **5) Titolo finale**

Al candidato che superi la prova finale viene conferito il *Diploma di specializzazione di Enotecnico* con l'indicazione della votazione raggiunta e dell'eventuale lode.

Ai fini della referenziazione del *Diploma di specializzazione di Enotecnico* al Quadro Europeo delle Qualifiche si procederà alla necessaria integrazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008" siglato in data 20 dicembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Carmela Palumbo

